

ASL NAPOLI 3 SUD
Direzione Generale
31 LUG 2013
PERVENUTO

OGGETTO: Presa d'atto sentenza Tribunale di Torre Annunziata - Sez. Dist. di Castellammare di Stabia n.297/2013 emessa in favore della CEM S.p.A. (DS48) c/ ASL NA3 Sud su D.I. n.1232/2010.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA UOC SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA DI BASE ASL NAPOLI 3 SUD

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOC Servizio Assistenza Sanitaria di Base aziendale e delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa, della stessa resa dal medesimo Dirigente proponente a mezzo di sottoscrizione della presente;

dichiarata altresì espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di responsabile del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al D.Lgs 30.6.2003 n.196, con la consequenziale esclusiva assunzione di responsabilità;

dichiarata, infine, la conformità di cui al presente atto ai principi di cui alla Legge 06.11.2012 n.190;

PREMESSO:

- Che la Struttura temporaneamente accreditata "CEM S.p.A.", con sede in Via Pomigliano - Somma Vesuviana (NA), insiste sul territorio del Distretto Sanitario n.48 di questa Azienda Sanitaria Locale;
- Che la surrichiamata Società inoltra Decreto Ingiuntivo n.1232/2010 reclamando crediti relativi a prestazioni Radiografiche erogate per nel mese di Giugno 2010, (All.1);
- Che in data 03.7.'2013 il Responsabile Servizio AA.LL. aziendale con nota prot. n.2953/AALL, trasmetteva la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata - Sez. Dist. di Castellammare di Stabia, n.297/2013 su D.I. n.1232/2010 relativa alla precitata Società comunicando testualmente che *"...si invitano i destinatari a verificare quali somme, tra quelle indicate nel dispositivo della sentenza ed oggetto di condanna, risultano ancora impagate predisponendone la liquidazione..."*, nota completa allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (All.2);



CONSIDERATO:

- Altresì, che storicamente l'acquisizione delle fatture avveniva da parte del Distretto Sanitario competente per territorio, che è storicamente responsabile di tutti i controlli di rito (sanitari, amministrativo-contabili, sulla appropriatezza, in relazione alla documentazione autorizzativa della Struttura, della COM della struttura medesima, etc...) sulle prestazioni erogate dalle Strutture Temporaneamente Accreditate, e successivamente della compilazione della liquidazione tecnica nella quale viene riportato l'importo liquidabile (fatturato al netto delle contestazioni rilevate) per ciascuna mensilità;

VISTA:

- La nota a firma del Direttore Generale prot. n.51179 del 17.7.'13 ad oggetto "Sentenza Corte Costituzionale n.186/2013, depositata il 12.7.'13.", allegata al presente atto (All.3);

TENUTO CONTO:

- Dell'istruttoria condotta dal Direttore Servizio GEF aziendale a seguito della summenzionata nota prot. n.2953/2013 e riscontrata con nota prot. n.3862/GEF del 25.7.'13 (All.4), parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale comunica *"... si rileva un contestato di E.8.696,59 per prestazioni ecocardiografiche, E.1.417,13 per sconto tariffario del 2% sulle prestazioni radiologiche comuni, E.10.815 per differenza contestata per prestazioni RMN; per un totale contestato di E.20.929,66 per il quale si procederà alla emissione di nota di debito, con un residuo a n/s credito per E.1.186,35."*;

RITENUTO:

- Di dover prendere atto della Sentenza n.297/2013 del Tribunale di Torre Annunziata - Sez. Dist. di Castellammare di Stabia con la quale il Giudice adito *"così provvede: 1- Revoca il DI n.1232 del 12.10.2012 fuorchè in punto di spese; 2- Accerta e dichiara la sussistenza, al momento dell'emissione dell'ingiunzione, del credito di cui al DI opposto limitatamente alla sorta capitale di E.126.653,77..."*, nonché dell' summenzionata e allegata nota a firma del Direttore GEF prot. n.3865/GEF del 25.7.'13; e per l'effetto prendere atto del residuo a n/s credito di E.1.186,35,

AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 3 SUD
AREA FUNZIONALE AFFARI
LEGALI

Rx Am-10

AU.1

Li. 18-11-2010

Al Responsabile del Servizio Assistenza Sanitaria di Base

Direttore Sanitario Responsabile del Distretto Sanitario n. 48

Responsabile del Servizio Gestione Economico-Finanziaria

Prot. n. 6860/PALU.....

LORO SEDI

Prot. 3833 (e)

del 22/11/10

RIF: GUI-DI 56/2010 (da citare nella risposta).

OGGETTO: Decreto ingiuntivo n. 1232/10 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata - Sezione distaccata di Castellammare di Stabia - su ricorso della s.p.a. CEM.

Si allegano due copie notificate del decreto in oggetto (una copia di competenza del creditore, l'altra di competenza del suo procuratore antistatario) con la preghiera di trasmettere a quest'Area Funzionale, per quanto di rispettiva competenza delle SS.LL., una relazione illustrativa della materia del contendere, che deve essere articolata - sia per quanto riguarda la chiarezza che la completezza espositiva - in modo tale da poter essere depositata agli atti del giudizio. La relazione dovrà essere corredata da appropriata documentazione, che dovrà essere trasmessa in forma completa e con timbri idonei ad attestarne la provenienza, atteso che non è possibile esibire in giudizio semplici riproduzioni fotostatiche che non hanno valore probatorio e che quindi non sono valutate dal Giudice.

Con specifico riferimento alle pretese economiche avanzate, si precisa che non è sufficiente esibire in giudizio la copia - pur se con i requisiti formali di cui sopra - di un mandato di pagamento, in quanto essa stessa, da sola, non dimostra se la somma pretesa sia stata poi effettivamente pagata dal tesoriere ed incassata dal creditore.


Tutto quanto indicato sopra è indispensabile al fine di articolare un'adeguata difesa giudiziaria atteso che ai sensi dell'art. 2697 del codice civile chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e chi vuole eccepire l'inefficacia di tali fatti, ovvero eccepire che il diritto si è modificato o estinto, deve dare prova dei fatti su cui si fonda l'eccezione.

Alla luce di tale principio codicistico è evidente che le eccezioni che si andranno a sollevare dovranno essere sostenute, come già esposto, da adeguata documentazione, di cui si chiede l'invio, come anche per la relazione, **entro il giorno 26 novembre c.a.**

Nel caso in cui le somme richieste dovessero invece risultare dovute, si invita a procedere sollecitamente alla liquidazione ed al pagamento delle stesse attenendosi a quanto disposto dal Commissario Straordinario dell'ASL con la nota prot. n. 41793 del 20 settembre c.a.

Il Dirigente del Ruolo Professionale
(Avv. Francesco Guillot)

Il Responsabile
dell'Area Funzionale Affari Legali
(Avv. Chiara Di Biase)



importo che si intende recuperare con separato atto; la liquidazione delle spese di giudizio, per compenso difensivo, oltre IVA e CPA come per legge attiene al Servizio GEF Aziendale al quale si rimanda;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

- Di prendere atto della Sentenza n.297/2013 del Tribunale di Torre Annunziata - Sez. Sist. di Castellammare di Stabia su D.I. n.1232/2010 con la quale il Giudice adito "*così provvede: 1- Revoca il DI n.1232 del 12.10.2012 fuorchè in punto di spese; 2- Accerta e dichiara la sussistenza, al momento dell'emissione dell'ingiunzione, del credito di cui al DI opposto limitatamente alla sorta capitale di E.126.653,77...*" nonché delle summenzionata e allegata nota a firma del Direttore GEF prot. n.3865/GEF del 25.7.'13; e per l'effetto prendere atto del **residuo a n/s credito di E.1.186,35**, importo che si intende recuperare con separato atto, in aderenza alla nota conclusiva dell'istruttoria del Direttore del GEF prot. n.3852/GEF del 25.7.'13 allegata alla presente quale atto integrante e sostanziale del presente atto; la liquidazione delle spese di giudizio, per compenso difensivo, oltre IVA e CPA come per legge attiene al Servizio GEF Aziendale al quale si rimanda.

Il Dirigente Responsabile UOC Serv. Ass. San. di Base
Dr.ssa Antonietta SICILIANO

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto delle dichiarazioni di regolarità dell'istruttoria compiuta dal Dirigente Responsabile UOC Servizio Assistenza Sanitaria di Base proponente con la sottoscrizione, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto, nonché relativa alla conformità dello stesso atto alle disposizioni vigenti in materia di tutela della privacy, sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo d'Azienda

DELIBERA

Di prendere atto della Sentenza n.297/2013 del Tribunale di Torre Annunziata - Sez. Dist. di Castellammare di Stabia su D.I. n.1232/2010 con la quale il Giudice adito "*così provvede: 1- Revoca il DI n.1232 del 12.10.2012 fuorchè in punto di spese; 2- Accerta e dichiara la sussistenza, al momento dell'emissione dell'ingiunzione, del credito di cui al DI opposto limitatamente alla sorta capitale di E.126.653,77...*" nonché delle summenzionata e allegata nota a firma del Direttore GEF prot. n.3865/GEF del 25.7.'13; e per l'effetto prendere atto del **residuo a n/s credito di E.1.186,35**, importo che si intende recuperare con separato atto, in aderenza alla nota conclusiva dell'istruttoria del Direttore del GEF prot. n.3852/GEF del 25.7.'13 allegata alla presente quale atto integrante e sostanziale del presente atto; la liquidazione delle spese di giudizio, per compenso difensivo, oltre IVA e CPA come per legge attiene al Servizio GEF Aziendale al quale si rimanda;

- Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
- Il Direttore UOC Servizio Assistenza Sanitaria di Base, sarà responsabile in via esclusiva dell'esecuzione della presente deliberazione, curandone tutti i conseguenziali adempimenti.

Il Direttore Sanitario Aziendale
Dr. Giuseppe RUSSO

Il Direttore Amministrativo Aziendale
Dr. Salvatore PANARO

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Maurizio D'AMORA

COPIA

R. 1232/KO
N. 1281280/51
N. 1523/KO
N. _____

Rag. An. Civ.
Cronologica
Rapporto

ANAL
NB
BUH-01
56/10

STUDIO LEGALE
CAVALLARO & PARTNERS
Galleria Umberto I, 27 - NAPOLI
Tel. 0814202125 - 0815178766 - 081926819 - 081927938
Fax 0814206972 - 0815178853

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Sez. dist. Castellammare di Stabia

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO art.633 ,641 e segg. c.p.c.

Illustrissimo Signor Giudice,

CEM S.p.A. - Centro Clinico Polispecialistico e Riabilitativo -in persona dell'Amministratore delegato ed attuale legale rappresentante Dott.ssa Vittoria Montone con sede in Somma Vesuviana (NA) alla via Pomigliano n. 40 p.iva (03040121216) rappresentata e difesa ai fini del presente atto dall'Avv. Gennaro Cavallaro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli - Galleria Umberto I n. 27 giusta procura a margine, dichiarando ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso i propri numeri di fax (081/5178853 - 081/4206972) e/o al seguente indirizzo e-mail avvocato@pec.studiocavallaroepartners.it ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68.

PREMESSO

- che il Centro ricorrente è provvisoriamente accreditato con l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud per prestazioni di "radiodiagnostica", così come previste dal nomenclatore tariffario ed integralmente recepito dal D.G.R.C. n.1874 del 31/3/1998 e dal D.G.R.C. n.377 del 03/02/1998, nonché dal D.P.R. 23/3/1998 n.119.
- che a seguito della modifica introdotta dal D.L.gvo n.502/92, che sostituiva il regime di convenzionamento con accreditamenti mediante pagamenti a prestazioni e, sanciva il principio della libera scelta, il predetto Laboratorio veniva provvisoriamente accreditato con l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, ai sensi dell'art.6, comma 6 L.724/94;
- che il Centro ha reso regolarmente prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, nonché ogni altra prestazione specialistica effettuata, in regime di autorizzazione sanitaria, ai sensi dell'art. 48 della legge 23.Dicembre 1978 n.833,

PROCURA
Egr. Sig. Avvocato Gennaro Cavallaro Vi nomino e Vi costituisco mio difensore e procuratore nel presente ricorso per decreto ingiuntivo, nonché nella fase di opposizione, oltre ad instaurare procedura esecutiva conferendoVi tutte le facoltà di legge, ivi compresa quella di rappresentarmi in sede di comparizione personale delle Parti, di transigere, di rinunciare agli atti di giudizio, di chiamare in causa terzi, di spiegare domande riconvenzionali e di assumere ogni eventuale iniziativa nel mio esclusivo interesse, avendo, sin da ora per rato e valido il Vs. operato.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del

D.Lgs.19
trattame
personali
l'utilizzaz
diffusione
parte
difensore
mandato
Eleggo de
Vs. studio
Galleria L
Napoli,li

AMM: ASLNA3SUD
AOO:AOOASLNA3SUD
Procl. Ingresso del 29/10/2010 - 12:42
Numero: 0047905
Classifica:

Per Autentica

[Handwritten signature]

disciplinato dal D.P.R. 23.Marzo 1988 n.119 il cui art.6 del citato D.P.R. al comma IV testualmente recita: " i compensi sono liquidati entro la fine del mese successivo all'invio della distinta";

- che con successiva circolare la Regione Campania – Assistenza sanitaria ad integrazione delle disposizioni già rese con circolare N.64 del 14/12/1987 in esecuzione della delibera di G.R. N.6124 del 12/11/1987, precisava al punto 3 della richiamata circolare che: "la USL di appartenenza dei cittadini per cui lo specialista ha erogato prestazioni ed alla quale ha inviato il riepilogo deve effettuare la liquidazione entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del riepilogo contabile.";

- che tra le Parti è intervenuto contratto, convenendo all'art. 7 (modalità di pagamento delle prestazioni)

1) **"A fronte delle prestazioni erogate e rendicontate, la ASL corrisponderà alla sottoscritta struttura privata un acconto mensile pari all'85% del fatturato mensile"**.

2) **"Il diritto al pagamento dei suddetti acconti maturerà entro sessanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono. Il pagamento del saldo avverrà in quattro tranche come segue: entro il 30 giugno per le fatture del primo trimestre; entro il 30 settembre per le fatture relative ai mesi da aprile a giugno; entro il 31 dicembre per le fatture relative ai mesi da luglio a settembre; entro il 31 marzo 2011 per le fatture relative ai mesi da ottobre a dicembre"**.

- che con atto deliberativo n 530 del 13 Aprile 2006 veniva attribuito al Centro una capacità operativa massima complessiva di **209.385** minuti/annuo Medici Radiologi e **497.448** minuti/annuo Tecnici di Radiologia;

- che le prestazioni attribuite con la citata delibera sono valide anche per il periodo per cui si discute, non avendo il Centro ottenuto alcuna implementazione della c.o.m.;

- che le prestazioni per le quali si chiede il pagamento, non risultano in eccedenza alla com attribuita con la delibera innanzi indicata, quindi allo stato non vi è stato alcun superamento C.O.M, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

- che la CEM S.p.A. in data 05/07/2010 prot. n. 21654 ha depositato presso gli uffici dell'ASL Napoli 3 Sud le fatture nn. 7843-7844 tutte del 03/07/2010 relative al mese di **Giugno 2010** per complessivi **€ 135.350,36**;

- che, pertanto, per il periodo innanzi indicato l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud è debitrice nei confronti del centro ricorrente della somma di **€ 135.350,36**

(pari al 100% dell'importo fatturato) e le relative fatture allo stato non risultano minimamente contestata sia in ordine all'an che al quantum ed inoltre le prestazioni erogate sono state tutte effettivamente rese senza, peraltro, ricevere alcuna contestazione da parte dei competenti Uffici Amministrativi dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud;

- **che** la mancata contestazione e/o addebiti della documentazione fiscale comporta un esplicito riconoscimento del credito vantato ai sensi e per gli effetti dell'art.215 c.p.c.;

- **che** il mancato adempimento dell'obbligazione da parte dell'ASL debitrice comporta per il Centro un danno grave ed irreparabile sia materiale che morale in quanto il ricorrente deve necessariamente far ricorso al mercato finanziario i cui oneri sono divenuti ormai insostenibili, la mancanza di ulteriori pagamenti si rischia di compromettere i livelli occupazionali del Centro;

- **che** l'accumulo di arretrati di pagamento anche a valere sulle dilazioni di pagamento concesse dalle banche, poi, ha ulteriormente aggravato la posizione finanziaria del Centro ricorrente, infatti le strutture p.a. operanti con le AA.SS.LL. che hanno maggiore scaduto, finchè le banche non saranno rientrate dei loro insoluti, vedono preclusa la possibilità di accedere a nuove anticipazioni creditizie;

- **che** i termini di pagamento previsti dal combinato disposto ex.art. 6 comma 4 D.P.R. n. 119 del 23/3/1988, ex. art. 48 L. 833/78 sono abbondantemente decorsi e, pertanto l'azione monitoria si appalesa legittima e fondata;

- **che** il credito vantato è certo, liquido ed esigibile in conformità agli artt.633 e segg. c.p.c.;

- **che**, alla luce di ciò, la ricorrente chiede la concessione della provvisoria esecuzione dell'emanando decreto ingiuntivo;

- **che** l'invocato beneficio è fondato ai sensi del nuovo testo dell'art. 642 2° co. c.p.c. introdotto con il D.L. 14/03/2005 n. 35 convertito con modificazioni nella legge 14/05/2005 n. 80, nonché con le successive leggi nn. 168/2005 e 263/2005;

- **che** il credito è fondato su prova scritta consistente nella documentazione innanzi esposta tanto premesso e ritenuto

FA ISTANZA

affinché l'On.le Tribunale adito si compiaccia di emettere

DECRETO INGIUNTIVO

provvisoriamente esecutivo ai sensi e per gli effetti degli artt.633 e 641,642 e segg. c.p.c. nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, in persona del Commissario Straordinario ed attuale legale rappresentante pro tempore, per ragioni di carica elettivamente domiciliato presso la sede dell'A.S.L. Napoli 3 Sud in Castellammare di Stabia alla via Alcide De Gasperi 171, (p.iva 06322711216) in favore della CEM S.p.A. per la somma di € 135.350,36 oltre agli interessi corrispettivi atteso che il credito vantato è certo, liquido ed esigibile dal novantunesimo giorno dalla ricezione delle fatture e/o distinta contabile.

In via subordinata, si richiedono esplicitamente, ricorrendone i presupposti di legge gli ulteriori interessi aggiuntivi ai sensi e per gli effetti dell'art.5 D.Lgs del 9/12/2002 n.231 che come è noto prevede la decorrenza automatica degli interessi moratori dalla scadenza del termine di pagamento (30 gg. dall'emissione della fattura).

Si chiede, altresì, la liquidazione delle spese, diritti ed onorari, nonché le spese generali ex art.14 della tariffa professionale (12,5% sui diritti ed onorari) del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.. per averne fatto anticipo.

Stante la natura del credito e ricorrendone i presupposti di legge

chiede

che il presente decreto venga reso provvisoriamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 642 c.p.c. .

Ai sensi dell'art. 9 V comma L. n.488 del 23.12.1999 si dichiara che il valore della controversia è pari ad € 135.350,36 e rientra pertanto nello scaglione di valori superiori ad € 52.000,00 e fino ad € 260.000,00 e che pertanto sconta un contributo unificato pari ad € 275,00.

Si esibiscono e si depositano documenti come da allegato indice e che costituiscono parte integrante del presente ricorso.

Castellammare di Stabia, li

TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA

Sezione Distaccata di

CASTELLAMMARE DI STABIA

Depositato in Cancelleria

il 01 OTT. 2010

IL CANCELLIERE

Avv. Gerardo Cavallaro

REGISTRATO

IL CANCELLIERE





Decreto Ingiuntivo
R. Conto n.

2280/10

IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Sezione Distaccata di Castellammare di Stabia

DECRETO EX ART. 633 C.P.C.

Il Giudice,
letto il ricorso;
ritenuta la propria competenza;
ritenuto di dover accogliere – per quanto di ragione – la domanda del creditore, sulla base dei documenti prodotti;
visti gli artt. 633 e ss. c.p.c.

INGIUNGE

alla Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata come in ricorso, di pagare nel termine di giorni quaranta dalla notifica del presente decreto, a favore dell'istante e per la causale di cui in ricorso, la somma di € 135.350,36, con gli interessi al tasso LEGALE CODICISTICO dal 1/10/10 (deposito del ricorso/ costituzione in mora) al soddisfo, nonché, € 814,50 per onorari € 515,00 per diritti ed € 298,00 per spese della presente procedura, oltre IVA e CPA se documentati con fattura e rimborso forfetario del 12,5% su diritti ed onorari, con attribuzione al/i procuratore/i stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.

Avverte la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione nel suddetto termine di quaranta giorni e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata.

Castellammare di Stabia, 17 OTT. 2010

IL CANCELLIERE

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dr.ssa Virginia Esposito

IL NOTTATO

Dr.ssa Daniela De Giudice



Tribunale di Torre Annunziata
Sp. Distaccato di Castellammare di Stabia
in sostituzione dei Diritti di Cancelleria
sono state applicate marche da bollo per
l'importo dovuto sull'atto originale ai sensi
dell'art. 285 del D.P.R. 30-5-2002, n. 114.

[Handwritten signature]
CAPOCANTIERE
STABIA
CANCELLIERE
GENERALE

18 OTT. 2010


REI
L'ar
Ad
lo s
Anr
per
pe
ele
all

AVVOCATO REGIONALE
TORRE ANNUNZIATA

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2010 addi

Ad istanza dell' Avv.to Gennaro Cavallaro quale procuratore e difensore della CEM S.p.a. .
Io sottoscritto Aiut. Uff. Giud. addetto all' ufficio unico notifiche presso il Tribunale di Torre
Annunziata sez. dist. di Castellammare di Stabia, ho notificato e dato copia del presente ricorso
per decreto ingiuntivo all' Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud in
persona del Commissario Straordinario ed attuale legale rapp.te p.t. per ragioni di carica
elettivamente dom.to presso l' Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud in Castellammare di Stabia
alla via De Gasperi, 171 e ciò ho eseguito mediante consegna di copia a mani,



CA

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Sezione distaccata di Castellammare di Stabia

U. N. E. P.


RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Funzionario Unep addetto all'Ufficio N.E.P. presso il Tribunale di Torre Annunziata-Sezione distaccata di Castellammare di Stabia- ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge, copia dell'antescritto atto a:

- ASL NA/3 SUD in persona del legale rappresentante p.t. dom.to per la carica presso la sede dell'Ente in Castellammare di Stabia alla Via Alcide De Gasperi n. 171, ivi consegnando copia conforme dell'antescritto atto a mani di Beato Nunzia persona dipendente, ivi addetta alla ricezione degli atti, tale qualificatasi.

Castellammare di Stabia 29/10/2010

Il Funzionario Dirigente
Cav. Antonio Della Rocca



Adria AMM
2007/11

COPIA

N. 1332/KC
N. 1280/511
N. 1523/KC
N. _____

STUDIO LEGALE
CAVALLARO & PARTNERS
Galleria Umberto I, 27 - NAPOLI
Tel. 0814202125 - 0815178766 - 081926819 - 081927938
Fax 0814206972 - 0815178853

Reg. An. Civ.
Cronologica
Rapporto

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Sez. dist. Castellammare di Stabia

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO art.633 ,641 e segg. c.p.c.

Illustrissimo Signor Giudice,

CEM S.p.A. - Centro Clinico Polispecialistico e Riabilitativo -in persona dell'Amministratore delegato ed attuale legale rappresentante Dott.ssa Vittoria Montone con sede in Somma Vesuviana (NA) alla via Pomigliano n. 40 p.iva (03040121216) rappresentata e difesa ai fini del presente atto dall'Avv. Gennaro Cavallaro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli - Galleria Umberto I n. 27 giusta procura a margine, dichiarando ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso i propri numeri di fax (081/5178853 - 081/4206972) e/o al seguente indirizzo e-mail - avvocato@pec.studiocavallaroepartners.it ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68.

PREMESSO

- che il Centro ricorrente è provvisoriamente accreditato con l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud per prestazioni di "radiodiagnostica", così come previste dal nomenclatore tariffario ed integralmente recepito dal D.G.R.C. n.1874 del 31/3/1998 e dal D.G.R.C. n.377 del 03/02/1998, nonché dal D.P.R. 23/3/1998 n.119.
- che a seguito della modifica introdotta dal D.L.gvo n.502/92, che sostituiva il regime di convenzionamento con accreditamenti mediante pagamenti a prestazioni e, sanciva il principio della libera scelta, il predetto Laboratorio veniva provvisoriamente accreditato con l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, ai sensi dell'art.6, comma 6 L.724/94;
- che il Centro ha reso regolarmente prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, nonché ogni altra prestazione specialistica effettuata, in regime di autorizzazione sanitaria, ai sensi dell'art. 48 della legge 23.Dicembre 1978 n.833,

PROCURA
Egr. Sig. Avvocato Gennaro Cavallaro Vi nomino e Vi costituisco mio difensore e procuratore nel presente ricorso per decreto ingiuntivo, nonché nella fase di opposizione, oltre ad instaurare procedura esecutiva conferendoVi tutte le facoltà di legge, ivi compresa quella di rappresentarmi in sede di comparizione personale delle Parti, di transigere, di rinunciare agli atti di giudizio, di chiamare in causa terzi, di spiegare domande riconvenzionali e di assumere ogni eventuale iniziativa nel mio esclusivo interesse, avendo, sin da ora per rato e valido il Vs. operato.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'ir ai sensi dell'a ai sensi D.Lg. tratt. pers. Puti diff. par dif m. E v ()
Numero 0047905
Classifica:
Prot. Ingresso del 29/10/2010 - 12:42
AMM. ASLNA3SUD
A00A00ASLNA3SUD

Per Autentica

[Handwritten signature]



disciplinato dal D.P.R. 23.Marzo 1988 n.119 il cui art.6 del citato D.P.R. al comma IV testualmente recita: " i compensi sono liquidati entro la fine del mese successivo all'invio della distinta";

- **che** con successiva circolare la Regione Campania – Assistenza sanitaria ad integrazione delle disposizioni già rese con circolare N.64 del 14/12/1987 in esecuzione della delibera di G.R. N.6124 del 12/11/1987, precisava al punto 3 della richiamata circolare che: "la USL di appartenenza dei cittadini per cui lo specialista ha erogato prestazioni ed alla quale ha inviato il riepilogo deve effettuare la liquidazione entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del riepilogo contabile.";

- **che** tra le Parti è intervenuto contratto, convenendo all'art. 7 (modalità di pagamento delle prestazioni)

1) "**A fronte delle prestazioni erogate e rendicontate, la ASL corrisponderà alla sottoscritta struttura privata un acconto mensile pari all'85% del fatturato mensile**".

2) "**Il diritto al pagamento dei suddetti acconti maturerà entro sessanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono. Il pagamento del saldo avverrà in quattro tranche come segue: entro il 30 giugno per le fatture del primo trimestre; entro il 30 settembre per le fatture relative ai mesi da aprile a giugno; entro il 31 dicembre per le fatture relative ai mesi da luglio a settembre; entro il 31 marzo 2011 per le fatture relative ai mesi da ottobre a dicembre**".

- **che** con atto deliberativo n 530 del 13 Aprile 2006 veniva attribuito al Centro una capacità operativa massima complessiva di **209.385** minuti/annuo Medici Radiologi e **497.448** minuti/annuo Tecnici di Radiologia;

- **che** le prestazioni attribuite con la citata delibera sono valide anche per il periodo per cui si discute, non avendo il Centro ottenuto alcuna implementazione della c.o.m.;

- **che** le prestazioni per le quali si chiede il pagamento, non risultano in eccedenza alla com attribuita con la delibera innanzi indicata, quindi allo stato non vi è stato alcun superamento C.O.M, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

- **che** la CEM S.p.A. in data 05/07/2010 prot. n. 21654 ha depositato presso gli uffici dell'ASL Napoli 3 Sud le fatture nn. 7843-7844 tutte del 03/07/2010 relative al mese di **Giugno 2010** per complessivi **€ 135.350,36**;

- **che**, pertanto, per il periodo innanzi indicato l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud è debitrice nei confronti del centro ricorrente della somma di **€ 135.350,36**



(pari al 100% dell'importo fatturato) e le relative fatture allo stato non risultano minimamente contestata sia in ordine all'an che al quantum ed inoltre le prestazioni erogate sono state tutte effettivamente rese senza, peraltro, ricevere alcuna contestazione da parte dei competenti Uffici Amministrativi dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud;

- **che** la mancata contestazione e/o addebiti della documentazione fiscale comporta un esplicito riconoscimento del credito vantato ai sensi e per gli effetti dell'art.215 c.p.c.;

- **che** il mancato adempimento dell'obbligazione da parte dell'ASL debitrice comporta per il Centro un danno grave ed irreparabile sia materiale che morale in quanto il ricorrente deve necessariamente far ricorso al mercato finanziario i cui oneri sono divenuti ormai insostenibili, la mancanza di ulteriori pagamenti si rischia di compromettere i livelli occupazionali del Centro;

- **che** l'accumulo di arretrati di pagamento anche a valere sulle dilazioni di pagamento concesse dalle banche, poi, ha ulteriormente aggravato la posizione finanziaria del Centro ricorrente, infatti le strutture p.a. operanti con le AA.SS.LL. che hanno maggiore scaduto, finchè le banche non saranno rientrate dei loro insoluti, vedono preclusa la possibilità di accedere a nuove anticipazioni creditizie;

- **che** i termini di pagamento previsti dal combinato disposto ex.art. 6 comma 4 D.P.R. n. 119 del 23/3/1988, ex. art. 48 L. 833/78 sono abbondantemente decorsi e, pertanto l'azione monitoria si appalesa legittima e fondata;

- **che** il credito vantato è certo, liquido ed esigibile in conformità agli artt.633 e segg. c.p.c.;

- **che**, alla luce di ciò, la ricorrente chiede la concessione della provvisoria esecuzione dell'emanando decreto ingiuntivo;

- **che** l'invocato beneficio è fondato ai sensi del nuovo testo dell'art. 642 2° co. c.p.c. introdotto con il D.L. 14/03/2005 n. 35 convertito con modificazioni nella legge 14/05/2005 n. 80, nonché con le successive leggi nn. 168/2005 e 263/2005;

- **che** il credito è fondato su prova scritta consistente nella documentazione innanzi esposta tanto premesso e ritenuto

FA ISTANZA

affinché l'On.le Tribunale adito si compiaccia di emettere

DECRETO INGIUNTIVO

provvisoriamente esecutivo ai sensi e per gli effetti degli artt.633 e 641,642 e segg. c.p.c. nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, in persona del Commissario Straordinario ed attuale legale rappresentante pro tempore, per ragioni di carica elettivamente domiciliato presso la sede dell'A.S.L. Napoli 3 Sud in Castellammare di Stabia alla via Alcide De Gasperi 171, (p.iva 06322711216) in favore della CEM S.p.A. per la somma di € **135.350,36** oltre agli interessi corrispettivi atteso che il credito vantato è certo, liquido ed esigibile dal novantunesimo giorno dalla ricezione delle fatture e/o distinta contabile.

In via subordinata, si richiedono esplicitamente, ricorrendone i presupposti di legge gli ulteriori interessi aggiuntivi ai sensi e per gli effetti dell'art.5 D.Lgs del 9/12/2002 n.231 che come è noto prevede la decorrenza automatica degli interessi moratori dalla scadenza del termine di pagamento (30 gg. dall'emissione della fattura).

Si chiede, altresì, la liquidazione delle spese, diritti ed onorari, nonché le spese generali ex art.14 della tariffa professionale (12,5% sui diritti ed onorari) del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.. per averne fatto anticipo.

Stante la natura del credito e ricorrendone i presupposti di legge

chiede

che il presente decreto venga reso provvisoriamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 642 c.p.c. .

Ai sensi dell'art. 9 V comma L. n.488 del 23.12.1999 si dichiara che il valore della controversia è pari ad € **135.350,36** e rientra pertanto nello scaglione di valori superiori ad € 52.000,00 e fino ad € 260.000,00 e che pertanto sconta un contributo unificato pari ad € 275,00.

Si esibiscono e si depositano documenti come da allegato indice e che costituiscono parte integrante del presente ricorso.

Castellammare di Stabia, li

TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
Sezione Distaccata di
CASTELLAMMARE DI STABIA
Depositato in Cancelleria
il 01 OTT. 2010 IL CANCELLIERE

Avv. Gerardo Cavallaro

IL CANCELLIERE





Decreto Ingiuntivo
R. Conto n.

2280/10

IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Sezione Distaccata di Castellammare di Stabia

DECRETO EX ART. 633 C.P.C.

Il Giudice,
letto il ricorso;
ritenuta la propria competenza;
ritenuto di dover accogliere – per quanto di ragione – la domanda del creditore, sulla base dei documenti prodotti;
visti gli artt. 633 e ss. c.p.c.

INGIUNGE

alla Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata come in ricorso, di pagare nel termine di giorni quaranta dalla notifica del presente decreto, a favore dell'istante e per la causale di cui in ricorso, la somma di € 135.350,36 con gli interessi al tasso LEGALE CODICISTICO dal 1/10/10 (deposito del ricorso/ costituzione in mora) al soddisfo, nonché, € 814,50 per onorari € 515,00 per diritti ed € 298,00 per spese della presente procedura, oltre IVA e CPA se documentati con fattura e rimborso forfetario del 12,5% su diritti ed onorari, con attribuzione all/i procuratore/i stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.

Avverte la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione nel suddetto termine di quaranta giorni e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata.

Castellammare di Stabia, 12 OTT. 2010

IL CANCELLIERE

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dr.ssa Virginia Esposito

IL NOTAI
Dr.ssa Daniela De... giudice



Tribunale di Torre Annunziata
Distanza di Castellammare di Stabia
Sostituzione del Diritto di Castellammare di Stabia
Sono state replicate marche da loro
rispetto dove è indicato originale di esse
del 20-11-2010 n. 20-11-2010

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Sez. Distanza di
CASTELLAMMARE DI STABIA
E COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

18 OTT. 2010




RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2010 addi

Ad istanza dell' Avv.to Gennaro Cavallaro in qualità di procuratore antistatario ex art.93 c.p.c. della CEM S.p.a. .

Io sottoscritto Aiut. Uff. Giud. addetto all' ufficio unico notifiche presso il Tribunale di Torre Annunziata sez. dist. di Castellammare di Stabia, ho notificato e dato copia del presente ricorso per decreto ingiuntivo all' Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud in persona del Commissario Straordinario ed attuale legale rapp.te p.t. per ragioni di carica elettivamente dom.to presso l' Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud in Castellammare di Stabia alla via De Gasperi, 171 e ciò ho eseguito mediante consegna di copia a mani,



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Sezione distaccata di Castellammare di Stabia

U. N. E. P.

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Funzionario Unep addetto all'Ufficio N.E.P. presso il Tribunale di Torre Annunziata-Sezione distaccata di Castellammare di Stabia- ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge, copia dell'antescritto atto a:

- ASL NA/3 SUD in persona del legale rappresentante p.t. dom.to per la carica presso la sede dell'Ente in Castellammare di Stabia alla Via Alcide De Gasperi n. 171, ivi consegnando copia conforme dell'antescritto atto a mani di Beato Nunzia persona dipendente, ivi addetta alla ricezione degli atti, tale qualificatasi.

Castellammare di Stabia 29/10/2010

Il Funzionario Dirigente
Cav. Antonio Della Rocca



AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
Via Guglielmo Marconi n. 66 - 80059 Torre del Greco (NA)

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA AFFARI LEGALI
Tel. 0818729815-0818729998 - Fax 0818729817
Mail aff.leg@pec.aslnapoli3sud.it
sleg@aslnapoli3sud.it

PROCEDURE ESECUTIVE
Tel. 0818233729 - Tel. e fax 0818233757
Via Anfiteatro Laterizio n. 260 - 80035 Nola (NA)

→ Al Responsabile del Servizio Assistenza Sanitaria di Base
Direttore Sanitario Responsabile del Distretto Sanitario n. 48
Direttore del Servizio Gestione Economico-Finanziaria

Prot. n. 2853/AA.LL del 3-4-2013

RIF: GUI-DI 56/2010 (da citare in caso di risposta).

OGGETTO: Decreto ingiuntivo n. 1232/2010 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata - Sezione distaccata di Castellammare di Stabia - su ricorso della s.p.a. CEM. Giudizio R.G. n. 769/10 e sentenza n. 297/13 del medesimo Ufficio Giudiziario.

Si fa seguito alla nota prot. n. 6860/AA.LL. del 19.11.2010 ed alla successiva corrispondenza, per trasmettere due copie (una copia di competenza del creditore, l'altra di competenza del suo procuratore antistatario) della sentenza emessa dal Giudice del Tribunale indicato in oggetto al quale era affidato il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo parimenti indicato in oggetto, notificata all'ASL corredata degli estremi di esecutività.

Tanto premesso si invitano i destinatari, ognuno per le specifiche competenze, a verificare quali somme, tra quelle indicate nel dispositivo della sentenza ed oggetto di condanna, risultano ancora impagate predisponendone la liquidazione ed il pagamento e trasmettendo alla scrivente Area una copia delle relative determine nonché dei conseguenti ordinativi di pagamento con gli estremi dell'avvenuta esecuzione degli stessi.

In merito agli specifici adempimenti da realizzare si richiama l'attenzione delle SS.LL. su quanto disposto dal Commissario Straordinario dell'ASL con la nota prot. n. 41793 del 20 settembre 2010.

Il Dirigente del Ruolo Professionale
(Avv. Francesco Guillot)

Il Direttore del Servizio Affari Legali
(Avv. Chiara Di Biase)

Fede

5201
3208

COPIA

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Sezione Distaccata di Torre del Groco
Ufficio N.E.P.
30 MAG 2013
Prot. N.....

S. 287 / 13
nb 769 / 10
con 2450
Nap 581
21 05 13

ASL NAPOLI 3 SUD
Registro di Protocollo - Arrivo
N. 0038442 del 31/05/2013 - 11:12



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Sezione Distaccata di Castellammare di Stabia

in composizione monocratica e nella persona del GOT Avv. Daniela Del Giudice, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 769/10 R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente

TRA

ASL NA 3 SUD, in persona del Commissario Straordinario p.t., rapp.ta e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Chiara Di Biase e Francesco Guillot in virtù di mandato in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo e con gli stessi elett.te dom.ta in Pomigliano D'Arco alla Via Nilde Jotti

OPPONENTE

E

CEM SpA, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Napoli, alla Galleria Umberto I n. 27 presso lo studio dell'Avv. Gennaro Cavallaro che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo.

OPPOSTO

Conclusioni: come da verbale di udienza.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ai sensi dell'art. 633 e segg. cpc, il Centro Cem spa - quale centro provvisoriamente accreditato -chiedeva a questo Tribunale di voler ingiungere all'ASL NA 3 SUD, il pagamento della somma di € 135.350,36 oltre interessi e spese, a titolo di prestazioni radiografiche erogate nel mese di giugno 2010, e documentate da fatture



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

n. 7843-7844 del 3/7/2010 rimesse all'ASL in data 5/7/2010 prot n. 21654.

La domanda monitoria veniva accolta e veniva pronunciato decreto ingiuntivo n.1232/10, notificato alla ASL NA 3 SUD in data 29/10/2010.

Con atto di citazione del 09/12/2010 la debitrice ingiunta ha proposto opposizione avverso detto decreto chiedendone la declaratoria di inammissibilità, improcedibilità ed improponibilità per mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 633 e segg. cpc, e di infondatezza nel merito, relativamente alla somma di € 82.219,95 afferente a prestazioni ecocardiografiche color doppler (€ 8.696,59) erogabili soltanto dai centri temporaneamente accreditati per la branca Cardiologia, (€ 72.106,23) per prestazioni di RMN per le quali la CEM non risulta essere accreditata ed € 1.417,13 in applicazione dello sconto tariffario del 2% .

Ha chiesto, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

L'opposto Centro CEM SpA si è costituito in giudizio, ha dedotto di aver correttamente indicata la somma da corrispondere ed ha chiesto il pagamento della debitoria ingiunta, la conferma delle spese liquidate nel decreto opposto e le spese e le competenze relative al giudizio di opposizione, con attribuzione in favore del procuratore costituito, dichiaratasi antistatario.

Parte opponente con la memoria numero 1 depositata ai sensi dell'art. 183,6°co, cpc ha riformulato ex novo le contestazioni mosse circoscrivendole ai seguenti importi: € 8.696,59 afferente a prestazioni ecocardiografiche color doppler non erogabili dal centro opposto; € 1.417,13 corrispondenti allo sconto tariffario del 2% sulle prestazioni radiologiche comuni ed € 10.815,94 quale somma corrispondente alla differenza tra l'originario importo contestato per prestazione di RMN dapprima non riconosciute € 72.106,23 e l'importo delle stesse prestazioni recentemente liquidato in € 61.290,29, riservando la liquidazione dell'ulteriore somma a seguito del monitoraggio del tavolo tecnico.

In corso di causa, a fronte di tale precisazione dell'opposizione effettuato da parte opponente, veniva concessa la provvisoria esecuzione del DI opposto limitatamente alla somma non contestata da parte opponente.

Quindi la causa, esclusivamente documentale, veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni delle parti.

Preliminarmente, quanto alla generica contestazione mossa dall'opponente in ordine alla asserita mancanza di prova dell'erogazione delle prestazioni, per essere le fatture, poste a base del decreto ingiuntivo, documentazione unilateralmente predisposta dalla parte interessata, la stessa non merita pregio; invero le fatture di cui all'opposto DI risultano riscontrate da parte opponente che nulla contesta circa la tipologia delle prestazioni effettuate, anzi eccepisce lo sfioramento del Tetto di spesa, l'applicazione dello sconto e la mancanza di accreditamento per l'erogazione delle prestazioni ecocardiografiche, riconoscendo l'avvenuta erogazione delle prestazioni stesse.

Consegue che a livello di accertamento, l'originaria pretesa creditoria si deve considerare legittima, in quanto afferente a prestazioni regolarmente erogate da parte opposta.

Venendo, poi, a quanto eccepito circa l'avvenuta erogazione di prestazioni ecocardiografiche consentite soltanto alla branca di Cardiologia, quindi non erogabili dal centro opposto in quanto non convenzionato, tale osservazione merita accoglimento; invero, parte opposta su cui gravava il relativo onere probatorio, ha depositato in giudizio contratto di convenzione con L'ASL dal quale emerge come esso centro opposto sia accreditato, esclusivamente, per la branca Radiologia (RAD).

Per quanto concerne, poi, il mancato pagamento dell'ulteriore somma relativa alla prestazione RMN non liquidata in attesa di determinazione da parte del tavolo tecnico circa l'avvenuto sfioramento del tetto di spesa bisogna evidenziare che tale tetto di spesa, per macro area di specializzazione, viene determinato tenuto conto della possibilità finanziaria dell'ente pubblico, costituendo in tal modo il limite di spesa sostenibile da parte del SSN.

Consegue, per espressa volontà legislativa, che le prestazioni effettuate in eccedenza al tetto di spesa determinato per macroarea di specializzazione, non possono essere remunerate anche se rientranti nella capacità operativa della singola struttura, e

per tale importo determinato in eccedenza il singolo centro è impegnato ad emettere nota di credito (cd Regressione Tariffaria) .

Quindi il mancato superamento del tetto di spesa al pari del mancato superamento della COM sono elementi costitutivi del diritto di credito azionato; invero soltanto quando le prestazioni effettuate rientrano nel rispetto della COM (in quanto quelle erogate in eccedenza si pongono fuori dal rapporto di accreditamento tra le parti e quindi esulano dalla convenzione) e del tetto di spesa nasce il diritto convenzionale al pagamento del corrispettivo da parte del SSN.

Poste tali premesse, bisogna rilevare che il quadro normativo afferente tale materia richiede un riparto dell'onere della prova a carico degli odierni contendenti, alla luce del quale al centro opposto spetta dimostrare l'esistenza del rapporto di accreditamento e l'esecuzione delle prestazioni di cui si chiede il pagamento, mentre all'ASL opponente spetta dimostrare, ai sensi dell'art. 2697 cc e per il principio di vicinanza della prova, lo sfioramento del limite sia della COM riconosciuta al centro stesso, sia l'eccedenza delle prestazioni effettuate rispetto al tetto di spesa fissato per la macroarea di appartenenza del Centro stesso.

Parte opponente, quindi, avrebbe dovuto fornire la prova circa lo sfioramento del tetto di spesa attribuito alla macroarea di specializzazione della singola struttura per l'anno di riferimento 2010- ma anche che il credito per cui si agiva riguardava prestazioni che eccedevano il limite già liquidato alla convenzionata.

Invero l'ASL nulla ha esibito a sostegno della proposta opposizione, tantomeno i verbali del tavolo tecnico (cui va riconosciuto il valore di arbitratore ex lege) attraverso i quali documentare il limite di spesa annuale applicabile alle singole strutture; e ciò in considerazione che l'istituzione del tavolo tecnico è prevista per la verifica del rispetto del tetto di spesa per l'intera macroarea di riferimento.

Consegue il rigetto della proposta opposizione, afferente il tetto di spesa in quanto destituita di adeguata prova.

Venendo infine all'eccezione applicativa dello sconto tariffario del 2% sul fatturato del centro, anche tale eccezione non merita pregio; detto sconto fu disposto



col DM 12/9/2006 dichiarato inapplicabile dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3734 del 14/6/2010, perchè manca nell'ordinamento la base di calcolo della percentuale di sconto. Conseguente, sul punto, l'infondatezza dell'eccezione formulata dall'opponente ASL.

Pertanto la spiegata opposizione può trovare accoglimento limitatamente alla somma di € 8.696,59 relativa a prestazioni non erogabili dal centro opposto in quanto non afferenti alla branca di specializzazione accreditata.

Le spese seguono la parziale soccombenza e vengono liquidate nella misura della metà, rimanendo la restante parte compensata tra le parti e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dall'ASL NA 3 SUD, in persona del legale rappresentante p.t., avverso il decreto ingiuntivo n.1232/10, reso dal Tribunale di Torre Annunziata – Sez. Dist. di Castellammare di Stabia-, disattesa ogni altra contraria o diversa istanza ed eccezione, così provvede:

- 1- Revoca il DI n. 1232 del 12/10/2012 fuorchè in punto di spese;
- 2- Accerta e dichiara la sussistenza, al momento dell'emissione dell'ingiunzione, del credito di cui al DI opposto, limitatamente alla sorta capitale di € 126.653,77 con interessi nella misura legale ex art. 1284 cc dalla data dell'1/10/2010;
- 3- Condanna, conseguentemente, l'ASL NA 3 SUD a pagare in favore della CEM SpA la suddetta somma di € 126.653,77 con gli interessi legali come indicati nella statuizione che precede fino al soddisfo;
- 4- Conferma la sola statuizione del DI relativa alle spese del procedimento monitorio e, per l'effetto, condanna l'ASL NA 3 SUD a pagare in favore della CEM SpA e con attribuzione al procuratore antistatario € 1630,50(di cui € 1332,50 per diritti ed onorario), oltre accessori previdenziali e tributarie, se documentati a mezzo fattura, nonchè al rimborso delle spese generali;



- 5- Condanna l'ASL NA 3 SUD al pagamento in favore della CEM SpA della metà delle spese del presente procedimento di opposizione, liquidando detta metà in € 1.000,00 di cui € 80,00 per esborsi oltre IVA e CPA con attribuzione in favore dell'Avv. Gennaro Cavallaro, dichiaratosi antistatario.

Castellammare di Stabia, 21/5/2013

II GOT
Ducio Del Giudice

[Signature]
CIVILIZIONE CIVILIZIONE II
CIVILIZIONE CIVILIZIONE II
CIVILIZIONE CIVILIZIONE II
2105 B
IL FUNZIONARIO SCRICCIARIO
dessa Emma Russo



[Signature]



**TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE DISTACCATA DI CASTELLAMMARE DI STABIA**

Sentenza n. 297/13 depositata il 21/05/13

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE**

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Si rilascia a richiesta dell' Avv. Gennaro Cavallaro
Procuratore di CEM S.p.A.

Ai sensi della sentenza n. 522/02 della Corte Costituzionale ai soli fini dell'esecuzione forzata.

Castellammare di Stabia, 23/05/13



Il Funzionario Giudiziario
dott.ssa E. Russo

**E' COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

Castellammare di Stabia, li 23/05/13

**Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa E. Russo**



RELATA DI NOTIFICA

L'Anno 2013, addì

Ad istanza dell'Avv. Gennaro Cavallaro quale **procuratore e difensore** della **CEM S.p.A.**. Io sottoscritto Aiut. Uff. Giud. addetto all'Ufficio unico notifiche presso il Tribunale di Torre Annunziata – sez. dist. di Castellammare di Stabia ho notificato e dato copia della presente sentenza **n.297/2013** resa dal Tribunale di Torre Annunziata sez. dist. di Castellammare di Stabia e spedita in formula esecutiva in data 23/5/2013, **all'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud** in persona del Direttore Generale e attuale legale rapp.te p.t. per ragioni di carica elettivamente domiciliata presso l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud in Torre Del Greco alla via Marconi n.66 (ex.Presidio Bottazzi) e ciò ho eseguito mediante consegna di copia a mani dell'impiegato sig. *ivi* addetto alla ricezione degli atti t.q.

Antonio Palomba

**l'Ufficiale Giudiziario
De Franchis Pasquale**

MAR 2013

30 MAG. 2013

regione campania

aslnapoli3sud

All. 3

Prot. 1887/k

del 18/1/13

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
Sede Legale Definitiva: Corso Marconi, 66 - 80059 Torre del Greco (Na)

Direzione Generale
C.so Alcide de Gasperi n.167, Castellammare di Stabia (NA)

Tel. 081.8729750 Fax 081.8707777

mail sgab@pec.aslnapoli3sud.it

ASL NAPOLI 3 SUD
Registro di Protocollo - Partenza
N. 0051179 del 17/07/2013 - 12:31



A tutti i Direttori dei Servizi Centrali

Ai Direttori Sanitari ed Amministrativi
dei Presidi Ospedalieri Aziendali

Ai Direttori dei Dipartimenti

Ai Direttori dei Distretti Sanitari

Loro sedi

OGGETTO: sentenza Corte Costituzionale n.186/2013, depositata il 12.07.2013

La sentenza n.186 del 3.7.2013 della Corte Costituzionale ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010 n.20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- Legge di stabilità 2011), sia nel testo risultante a seguito delle modificazioni già introdotte dall'art.17, comma 4, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2011 n.98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sia nel testo attualmente vigente, risultante a seguito delle modificazioni introdotte dall'art.6-bis, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 13 settembre 2012 n.158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189.

Per effetto della suddetta pronuncia, è ripristinata la possibilità, ex lege riconosciuta ai creditori, di agire in giudizio al fine di ottenere il soddisfacimento delle obbligazioni dagli stessi vantate nei confronti delle aziende sanitarie ed ospedaliere delle Regioni soggette al piano di rientro dal disavanzo.

In sostanza, la Consulta ha statuito che l'art.1, comma 51, della legge n.220 del 2010 reprimendo il diritto sostanziale del creditore al soddisfacimento della sua pretesa, compromettendo l'effettività della tutela giuridica che l'ordinamento è tenuto ad apprestare, nonché determinando una situazione di sperequazione e discriminazione in favore della pubblica amministrazione, così collocata in posizione di supremazia rispetto al privato, si pone in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt.2,3,24,41, 111 Cost.

Il provvedimento nel ripristinare la legittimità costituzionale violata, tuttavia è destinato a produrre effetti deleteri sul bilancio aziendale.

Le già ridotte disponibilità finanziarie di questa e delle altre Aziende Sanitarie della Campania rischiano di essere completamente assorbite dalle azioni giudiziarie che i creditori, a vario titolo legittimati ad agire, potranno produrre per ottenere il soddisfacimento delle avanzate pretese economiche.

Al fine di evitare che, decorso il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, l'Azienda sia aggredita da innumerevoli azioni di recupero dei crediti, è necessario che codeste articolazioni, ove non vi abbiano già provveduto in esecuzione dei pregressi disposti normativi statali e regionali, procedano alla ricognizione dei debiti maturati muovendo dalla disamina e dalla quantificazione in termini economici dei titoli esecutivi già notificati.

Affinchè la Direzione Strategica possa assumere le determinazioni più idonee ad un'adeguata e puntuale tutela degli interessi pubblici che istituzionalmente persegue, anche in sinergia con le altre Aziende Campane nonché la struttura commissariale della Regione, è indispensabile che abbia contezza del credito certo, liquido ed esigibile.

Tanto rappresentato, entro il prossimo 25 Luglio codesti uffici faranno pervenire alla Direzione Generale una relazione illustrativa dell'attività ricognitiva eseguita opportunamente corredata dei relativi dati economici.

Nel confidare nel senso di responsabilità delle S.V., si ricorda che l'inosservanza delle disposizioni aziendali è disciplinarmente perseguibile oltre a costituire fonte di responsabilità contabile (danno erariale) e penale (omissione).

Il Direttore Generale

Dott. Maurizio D'Amora



All-4 Prot. 1980/13
del 25/7/13

regione campania
aslnapoli3sud

Regione Campania
Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud
Sede leg.: Via Marconi, 66 (ex Presidio Bottazzi) – 80059 Torre del Greco
Servizio G.E.F.

Prot. n. 3862

del 12.5 LUG. 2013

Al Dir. Resp. U.O.C. Assistenza Sanitaria di Base
A.S.L. NAPOLI 3 SUD
Sede

Oggetto: Sent. N° 297/13 su D.I. n° 1232/10 – Soc. C.E.M.

Con riferimento alla nota prot. n° 2953/AALL del 03/07/2013, inerente l'oggetto, si trasmette il prospetto relativo alle fatture di cui al d.i. in epigrafe richiamato della società C.E.M.:

Fattura n°	Periodo	Importo	Pagato	Residuo
7843 del 03/07/2010	Radiol. Giugno 2010	125.596,05	107.964,84	17.631,21
7844 del 03/10/2010	Radiol. Giugno 2010	9.757,93	7.645,83	2.112,10
				19.743,31

All'uopo si rileva un contestato di € 8.696,59 per prestazioni ecocardiografiche, € 1.417,13 per sconto tariffario del 2% sulle prestazioni radiologiche comuni, € 10.815,94 per differenza contestata per prestazioni di RMN; per un totale contestato di € 20.929,66 per il quale si procederà all'emissione di nota di debito, con un residuo a n/s credito per € 1.186,35.

Cordiali Saluti

Il Direttore Servizio G.E.F.

(Dr. Decio Sabino)



Letto, confermato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dott. Marco Tullo)

Marco Tullo

TRASMISSIONE AL COLLEGIO SINDACALE

La presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale della A.S.L. ai sensi dell'art. 35 comma 3 della L. R. 03.11.94 n. 32 con nota n. 58658 in data 06-08-13

TRASMISSIONE AL COMITATO DI RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

La presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato di Rappresentanza dei Sindaci ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. _____ in data _____

TRASMISSIONE ALLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Struttura Regionale di Controllo della G.R.C. ai sensi dell'art.35 della L.R.03.11.94 n. 32 con nota n. _____ in data _____

PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della G.R. n. _____ del _____

Decisione: _____

IL FUNZIONARIO
MS

INVIATA PER L'ESECUZIONE IN DATA

5 AGO. 2013

A:

<input checked="" type="checkbox"/>	DIRETTORE SANITARIO D'AZIENDA	U.O.C. MATERNO INFANT. DISTRET.	
<input checked="" type="checkbox"/>	DIRETTORE AMMINISTRATIVO D'AZIEN	U.O.C. MEDICINA LEGALE PUBBL.VAL.	
	COLLEGIO SINDACALE	U.O.C. PATOLOGIA CLINICA	
	U.O.C. GABINETTO	U.O.C. PREVENZIONE E PROTEZIONE	
	U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE	U.O.C. PROGR. PIAN. VAL. ATTIV. SAN	
	U.O.C. AFFARI GENERALI	U.O.C. PSICOL. INTEG. DONNA E BAMB.	DISTRETTO N. 52
	U.O.C. AFFARI LEGALI	U.O.C. RELAZIONE CON IL PUBBLICO	DISTRETTO N. 53
	U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERV.	U.O.C. RISK MANAGEMENT	DISTRETTO N. 54
	U.O.C. ASSISTENZA DISTRETTUALE	U.O.S. ISPETTIVA AMM.VA	DISTRETTO N. 55
	U.O.C. ASSISTENZA OSPEDALIERA	U.O.S. ISPETTIVA SANITARIA	DISTRETTO N. 56
	U.O.C. ASS.ZA RIABILITATIVA AREA A	COORD.TO COMITATO ETICO	DISTRETTO N. 57
	U.O.C. ASS.ZA RIABILITATIVA AREA B	COORD.TO GESTIONE LIQUIDATORIA	DISTRETTO N. 58
<input checked="" type="checkbox"/>	U.O.C. ASSISTENZA SANITARIA	COORD.TO PROGETTI FONDI	DISTRETTO N. 59
	U.O.C. EPIDEMIOLOGIA VALUTATIVA	COORD.TO SOCIO SANITARIO AZIEND	OO.RR. AREA NOLANA
	U.O.C. FASCE DEBOLI	DIPARTIMENTO FARMACEUTICO	OO.RR. AREA STABIESE
	U.O.C. FORMAZ. E AGGIORN. PROF.	DIPARTIMENTO PREVENZIONE	OO.RR. GOLFO VESUVIANO
	U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINAN	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	OO.RR. PENISOLA SORRENTINA
	U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE	DISTRETTO N. 34	
	U.O.C. GEST.TECN.PATR.IMMOB.OSP.	DISTRETTO N. 48	
	U.O.C. GEST.TECN.PATR.IMMOB.TER.	DISTRETTO N. 49	
	U.O.C. GEST.TECN.SISTEMI INFORM.	DISTRETTO N. 50	
	U.O.C. MATERNO INFANT. OSPEDAL.	DISTRETTO N. 51	